
	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025</p> <p>Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

Progetto di legge della Regione Veneto, di iniziativa consiliare:

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO L'AMBIENTE SCOLASTICO

Va innanzitutto precisato che la proposta in esame appare di interesse essendo di iniziativa di forze che appartengono alla Maggioranza.

Alla base del pdl, come precisato nella relazione di accompagnamento, c'è il presupposto che la Regione Veneto attribuisce un grande valore alla pratica sportiva, ritenuta particolarmente importante per lo sviluppo dell'equilibrio psicofisico della persona e per il contributo che questa fornisce all'integrazione sociale, sottolineando, quindi, l'esigenza di un approccio olistico rispetto a qualsiasi logica di profitto.

Nella relazione viene chiarito che l'attività sportiva, considerata anche la sua funzione di medicina preventiva, deve poter essere accessibile a tutti ed è compito delle Istituzioni quello di creare le condizioni favorevoli perché chiunque possa fruirne, in particolare le nuove generazioni.


Nella relazione introduttiva viene chiarito in che modo opererà la legge: la Regione Veneto, nel rispetto delle indicazioni dell'Organismo Nazionale (non viene chiarito di quale Organismo si tratti, ma potrebbe trattarsi del CONI), realizza le proprie azioni stipulando accordi e protocolli con Enti Locali e Organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva) e seleziona su scala regionale i Tutor Sportivi scolastici da affiancare al personale docente.

Sempre nella relazione si precisa che la proposta intende attribuire alla Regione Veneto il compito di potenziare la normativa vigente, valorizzando e riconoscendo i progetti, anche già esistenti, che permettano ai ragazzi delle scuole primarie di sperimentare, anche in orario scolastico, differenti discipline sportive. Da ciò il monito ai Centri Sportivi Scolastici (CSS) perché pianifichino le attività che volgano in tal senso, attivando e rafforzando le sinergie sul territorio.

Le risorse che la legge dovrebbe distribuire sarebbero, essenzialmente, destinate a: consentire agli alunni della scuola primaria di attivare sperimentazioni alle diverse attività sportive in ambiente scolastico al fine di evidenziarne le attitudini; incrementare le ore del Tutor Sportivo; finanziare kit di materiali sportivi.

Nel dettaglio, la proposta di legge all'**articolo 1** definisce le finalità e i soggetti beneficiari, essenzialmente i CSS.

All'**articolo 2** sono definiti i compiti dei Centri Sportivi Scolastici, o meglio gli ambiti di intervento tra cui, la realizzazione di un progetto educativo mirato a dare ai giovani una maggiore sicurezza rispetto ai problemi da risolvere; essere di supporto per interventi verso i ragazzi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento; stimolare, attraverso le discipline sportive, atteggiamenti sociali rispettosi dell'altro e delle cose al fine di accrescere il senso civico dei minori; realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili; dare un contributo a migliorare gli stili alimentari, cause di obesità nella popolazione giovanile e di malattie ad esse collegate; concorrere a contrastare fenomeni di bullismo; costruire percorsi educativi nei quali la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo, ma anche un modo per diffondere i valori positivi dello sport e di integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e geografica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

L'**articolo 3** contiene le disposizioni attuative alla legge (atto di Giunta, sentita la Commissione assembleare competente), mentre l'**articolo 4** è la norma finanziaria: euro 150.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026

Progetto di legge della Regione Lombardia, di iniziativa del Presidente della Giunta:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEDIAMENTO DI CENTRI DATI

Il presente progetto di legge appare particolarmente interessante innanzitutto per il proponente, ovvero il Presidente della Giunta regionale, in realtà di concerto con alcuni assessori.

Nella relazione si mette in evidenza quanto siano oggi essenziali i centri dati per la vita delle persone: essi sono infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo dei servizi digitali per qualsiasi utente in qualità di cittadino, di paziente, ovvero di consumatore, in quanto permettono il funzionamento di servizi digitali di uso quotidiano, quali il fascicolo sanitario, la banca, i social network, l'invio di posta elettronica, i siti internet e, da ultimo, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Nella relazione si dà conto del fatto che, nonostante l'elevata rilevanza economica, tecnologica e strategica del settore, i centri di elaborazione dati (cd. data center) non risultano ancora oggetto di una disciplina normativa unitaria, né a livello nazionale (a tal fine si ricorda che sono stati presentati in materia alcuni disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento) né regionale.

Prima di chiarire gli obiettivi che sono alla base della proposta, il presentatore ricorda che esistono già alcuni documenti a livello ministeriale.


Nel corso del 2024 e del 2025, sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- Linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (agosto 2024) che attenzionano i centri dati, in particolare, rispetto all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di competenza anche regionale (ai sensi dell'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006) e alle procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA di competenza statale) in riferimento ai gruppi elettrogeni di emergenza (generatori di energia per assicurare la continuità in caso di blackout) con potenza termica nominale superiore a 50 MW.
- Strategia per l'attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in Data Center del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del luglio 2025.

A livello regionale, vien richiamata, in particolare, la DGR XII/2629 del 24 giugno 2024, recante linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche – data center.

Nella relazione vengono quindi evidenziate le ragioni che giustificano l'intervento normativo regionale, ovvero prevedere indirizzi uniformi per i centri dati:

- garantire il governo regionale delle procedure autorizzatorie (in particolare: le AIA), mediante il coordinamento tra i diversi attori istituzionali;
- garantire certezza e omogeneità sul territorio regionale con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

- governare l'elevato consumo energetico, limitando operazioni speculative e favorendo l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- individuare, come prioritari, l'utilizzo di aree dismesse, il riutilizzo del calore prodotto, favorendo tecnologie alternative all'utilizzo dell'acqua;
- disincentivare il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, prevedendo un maggior contributo di costruzione da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale.

L'**articolo 1** è la norma che disciplina **Oggetto, finalità e definizioni**. La principale finalità della legge (comma 1) è il sostegno alla crescita del sistema produttivo, favorendo, in particolare, gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri dati, nonché la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, con una sempre maggiore attenzione alle tematiche ambientali, energetiche e del consumo di suolo.


Per le definizioni l'articolo 1 fa riferimento a quanto già previsto dal Regolamento Europeo n. 1364/2024, che contiene le disposizioni circa informazioni e indicatori chiave di prestazione, da comunicare alla banca dati europea (comma 3).

Al comma 2 viene proposta una definizione di *centro dati*, ripresa dall'articolo 2 del testo unificato (testo base) del disegno di legge "Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati", attualmente all'esame della Camera dei Deputati (AC n. 1928): *il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi*.

L'**articolo 2 (Priorità insediative ed energetico-ambientali)** ha lo scopo di indicare ai vari attori coinvolti gli elementi insediativi ed ambientali ritenuti maggiormente rilevanti per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati oggetto della proposta di legge, tutti nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, ponendo particolare attenzione alle tematiche relative al recupero del calore, al consumo di acqua ed energia, nonché al contenimento del consumo di suolo. In particolare (comma 1, lettera a)), si individuano come prioritarie le *aree comunali dismesse*, come definite nella l.r. 12/2005: per contenere il consumo di suolo si cerca di favorire la localizzazione presso i cosiddetti brownfield, aree di solito ex-industriali, spesso contaminate, suscettibili di rigenerazione urbana.

Nella relazione si chiarisce, al riguardo, che le priorità insediative elencate nella norma non costituiscono in alcun modo previsioni localizzative escludenti, per evitare di porre indebite 'barriere all'ingresso' per l'esercizio delle attività economiche sottese all'insediamento di centri dati.

Con l'**articolo 3 (Misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori)** vengono introdotte alcune disposizioni per agevolare lo svolgimento delle procedure volte al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di competenza provinciale, di cui al DPR 59/2013, e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA di competenza regionale), di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, qualora l'insediamento di un centro dati necessiti del rilascio di uno dei citati titoli autorizzatori. Tra le altre disposizioni, ai commi 1

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

e 2, si prevede il trasferimento (dalle province/Città metropolitana di MilanoCMM) alla Regione della competenza sull'AIA in materia di centri dati.

Al comma 6 si prevede l'istituzione di una task force composta dai rappresentanti tecnici degli enti coinvolti nei procedimenti autorizzatori, al fine di proporre delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo, per guidare e agevolare i procedimenti di AIA e AUA per i centri dati di cui al presente progetto di legge.


L'articolo 4 (Profili urbanistici) è una norma estremamente complessa, in cui si spiega che, come anche evidenziato nella "Strategia per l'attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in Data Center" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del luglio 2025 (laddove tratta dei processi autorizzativi e degli attori coinvolti nella realizzazione di un data center in Italia), vengono qualificate *destinazioni urbanistiche produttive* le aree per l'insediamento dei centri dati, a prescindere dalla potenza richiesta di connessione, ai fini della quantificazione del contributo di costruzione (comma 2), garantendo certezza e omogeneità su tutto il territorio regionale, in considerazione del limitato carico urbanistico.

Con **l'articolo 5 (Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)**, si conferisce ai Comuni l'obbligo di rendere disponibile (entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) una mappatura aggiornata delle aree comunali, con le caratteristiche indicate nella rubrica dell'articolo, che quindi costituiscono priorità insediative ai fini della presente proposta legislativa e delle aree interessate dall'insediamento di centri dati, per favorire concretamente l'insediamento degli stessi nelle suddette aree, in modo da garantire un effettivo sviluppo sostenibile del territorio. Ai commi 4 e 5 sono previste misure volte a disincentivare l'inadempimento di tali previsioni.

L'articolo 6 (Accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni relative ai centri dati) ha lo scopo di garantire l'attuazione del principio once-only, al fine di ridurre la duplicazione informativa tra enti pubblici europei, promuovendo l'efficienza amministrativa e l'interoperabilità. Per l'applicazione di tale disposizione (volta alla definizione, con DGR, delle modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati) occorre l'intermediazione dello Stato, che si propone di formalizzare tramite un'apposita intesa (con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), impregiudicata restando la discrezionalità statale al riguardo (in tal senso, non si è previsto, per rispetto istituzionale, alcun termine entro il quale approvare la suddetta deliberazione regionale).

L'articolo 7 (Cabina di Regia sui centri dati) prevede l'istituzione di una Cabina di Regia partecipata da tutti i principali attori pubblici coinvolti, al fine di garantire un coordinato ed efficace monitoraggio e governo del 'fenomeno centri dati' in Regione Lombardia, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e delle priorità insediative individuate all'art. 2. E' previsto il supporto tecnico da parte della task force di cui all'articolo 3, comma 6, al fine di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale

Con **l'articolo 8 (Disposizioni transitorie)** si regola la fase di transizione al nuovo regime amministrativo disciplinato per i centri dati oggetto del progetto di legge, tenendo conto dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa e di quelli eventualmente pendenti prima della pubblicazione sul BURL delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 3, comma 6.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

In dettaglio, al comma 1, primo e secondo periodo, si stabilisce quali siano i procedimenti assoggettati alla prevista sospensione, con conseguente applicazione, a tali procedimenti, della nuova disciplina legislativa una volta pubblicata la DGR recante le suddette linee di indirizzo. Si prevede, altresì (comma 1, terzo periodo), quali siano i procedimenti pendenti che restano assoggettati alla disciplina previgente alla presente iniziativa legislativa.

L'**articolo 9 (Clausola valutativa)** introduce la previsione di un monitoraggio sull'attuazione della futura legge da parte del Consiglio regionale prevedendo una relazione annuale (a cura della cabina di regia di cui all'articolo 7) sui coinvolgimenti e le collaborazioni attivati per l'attuazione della proposta novella legislativa e sui risultati conseguiti.

Infine, l'**articolo 10 (Clausola di neutralità finanziaria)** sancisce la neutralità finanziaria del progetto di legge rispetto al bilancio regionale.